CONTRIBUTO UNIFICATO

N. 3338/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Opposizione passivo l.c.a.

R.G.N. 27585/2008

Cron. 3338

Rep. 311

Ud. 07/01/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27585-2008 proposto da:

ASSINORD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./C.F. 00652710211), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2015

4

- ricorrente -

contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Fallimenti e Società.it

COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. 80017670521), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1627/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIANLUIGI MALANDRINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ROBERTO CATALANO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fallimenti e Società.it

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 14.4.2008) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha compensato le spese nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. FIRS Italiana di Assicurazioni proposta dalla s.r.l. ASSINORD in relazione all'esclusione di un proprio credito di lire 825.884.774, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda di ammissione al passivo perché "tutti i crediti azionati" erano "oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente tra le parti".

Contro la sentenza di appello la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resiste con controricorso la società in l.c.a. intimata, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso.

2.1.- Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51, 93, da 98 a 103, 201 e 209 l. fall. nonché vizio di motivazione e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito: <<se l'accertamento del diritto di credito vantato dall'agente nei confronti della procedura della liquidazione coatta amministrativa debba

Fallimenti & Società.it

avvenire secondo le forme previste per l'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 51-52 L.F., così come richiamati dall'art 201 l. fall. (cd. fase amministrativa) e secondo le forme dell'opposizione allo stato passivo (fase giudiziale) secondo gli artt. 98 a 103 l. fall., cui rinvia espressamente l'art. 209 II° comma l. fall.>>.

3.- Osserva preliminarmente la Corte che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, contenendo il ricorso tutti i requisiti di cui agli artt. 366 (in particolare, nn. 3 e 6) e 366 bis c.p.c., fatta eccezione della sintesi del fatto controverso in relazione al vizio di motivazione denunciato, che dunque è inammissibile.

3.1.- Ciò premesso, dalla narrativa dei fatti del processo contenuta nel ricorso si evince che

- il rapporto di agenzia è cessato il 3.6.1993, data in cui la società ricorrente aveva esercitato il recesso per giusta causa;
- a seguito del recesso la s.r.l. ASSINORD ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33 dell'Accordo Nazionale Agenti (ANA) per un ammontare complessivo di lire 493.759.946, oltre interessi;
- in data 18.10.1993 la Firs spa in amministrazione straordinaria ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo

Fallimenti & Società.it

chiedendo accertarsi un proprio maggior credito di lire 573.705.427 , da compensarsi con le indennità di risoluzione vantate dalla Assinord;

- la Assinord, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha spiegato domanda riconvenzionale per propri maggiori crediti per restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di rivalsa del portafoglio;

- una volta sottoposta la Firs a liquidazione coatta amministrativa, Assinord ha proposto istanza di ammissione allo stato passivo per vedersi riconoscere i propri crediti ma, con comunicazione del 12.2.2001, il Commissario Liquidatore della Firs ha escluso tali crediti poiché aveva compensato con propri crediti l'importo di lire 187.246.463 e aveva escluso dal passivo l'importo di lire 641.261.150. Talché la s.r.l. Assinord ha proposto opposizione.

3.2.- La risposta al quesito di diritto formulato dalla ricorrente deve essere nel senso che Nella liquidazione coatta amministrativa in forza del richiamo che l'art. 201, primo comma, opera all'art. 52 di tale legge, il creditore concorsuale, per divenire concorrente, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo (disciplinata dall'art. 209 l. fall. con rinvio anche agli artt. 98 e ss.), che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al

Fallimenti&Società.it

concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso.

Nondimeno, la norma di cui all'art. 95, comma terzo, della legge fallimentare, secondo cui se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato è necessaria l'impugnazione ove non si voglia ammettere il credito stesso al passivo, è applicabile anche nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Sez. U, Sentenza n. 2907 del 31/07/1969).

Tale principio è applicabile alla l.c.a. anche nell'interpretazione estensiva accolta da questa Corte, secondo la quale la norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il

Fallimenti@Società.it

giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase. (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, Rv. 615853).

Nella concreta fattispecie, dalla sentenza impugnata risulta che il giudizio relativo al credito azionato in via monitoria era pendente, al momento della decisione, in grado di appello. Talché erroneamente la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione appellata affermando che correttamente il tribunale non si era "pronunciato sull'opposizione".

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, in

Fallimenti & Società.it

diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

Depositato in Cancelleria

19 FEB 2015

IL CANCELLIERE
Alfonso Mazzaffreri

Fallimenti e Società.it